

Ipotesi di soluzione alla crisi del Fondo Casella

La presentazione ha lo scopo di individuare, in via preliminare, i passaggi necessari al raggiungimento della piena salvaguardia dei versamenti effettuati obbligatoriamente dai lavoratori al fondo pensionistico Fiorenzo Casella.

Nel presupposto, fondato, che l'ipotesi di accordo firmata tra le parti istituenti il 2 dicembre 2024 sia non solo inadeguata ma arrecante ai lavoratori gravi danni patrimoniali.

dell'atto in data 3 aprile 1958 =

contenente Costituzione

del Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori

dei Giornali Quotidiani =

a cura del
Coordinamento Nazionale
poligrafici iscritti all'ente
pensionistico Fiorenzo Casella

Repertorio N. 325286

Alla cortese attenzione di:

L'accordo del 2 dicembre 2024

Cosa prevede in estrema sintesi

- L'autoliquidazione del fondo con la cancellazione dell'erogazione delle pensioni in essere e il trasferimento dei lavoratori attivi al fondo complementare volontario Byblos
- Per pensioni in essere si intendono quelle erogate (a viventi e di reversibilità); quelle non ancora erogate per mancato raggiungimento dell'età pensionabile; quelle non maturate per versamenti inferiori ai dieci anni
- I lavoratori attivi sono coloro ancora sotto contratto poligrafico: poco più di 1000
- I pensionati, nelle diverse posizioni sopra indicate, sono poco più che 11mila.

I motivi dell'illegittimità dell'autoliquidazione

- Non è istituto previsto dalle procedure civilistiche in caso di sbilancio o dissesto. Ci si autoliquida quando si è *in bonis* non quando non si è più in grado di proseguire un'attività che ha preso impegni nei confronti di coloro a cui sono stati prelevati, per CCNL e DPR presidenziale (1962), soldi dalla busta paga
- Le parti istituenti, commissariate dal 2020, hanno trasmesso direttamente al commissario l'accordo per renderlo applicabile, violando l'autonomia e la terzietà del commissario
- Le parti istituenti hanno spinto il commissario a derogare dall'obbligo di legge che prevede come esito dell'attività commissariale o la liquidazione coatta amministrativa o il reintegro della piena disponibilità di gestione dei responsabili

Trasferimento in INPS

Chi e come dovrebbe passare in gestione separata

- Tutte le posizioni individuali caratterizzate dall'essere state obbligate a versare contributi al Casella, indipendentemente dal periodo o dai valori prelevati. Pensioni di reversibilità comprese
- Tutti i lavoratori del fondo Casella
- Ricostituzione delle posizioni precedenti agli accordi che hanno decurtato pesantemente le pensioni in essere e ricalcolo di quanto dovuto
- Determinazione della tempistica di calcolo delle necessità finanziarie del trasferimento

Prevedibili criticità al trasferimento in INPS

- Obiezioni INPS sulla sua disponibilità di bilancio
- Obiezioni da parte della Ragioneria dello Stato
- Individuazione del veicolo legislativo adeguato (DLGS, Decreto governativo, Esercizio della potestà del presidente del Consiglio (precedente: Draghi per INPGI))

Soluzioni possibili alle criticità

- Lo Stato inserisce in Legge di bilancio le necessità finanziarie per il trasferimento in INPS, riservandosi il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili del dissesto. Per questa soluzione occorre la previa liquidazione coatta amministrativa del Casella
- Lo Stato eroga direttamente ai cittadini l'indennizzo – in quantità pari al danno subito per mancata o parziale erogazione della pensione dovuta in base a quanto versato con il calcolo in uso al Casella – avvalendosi di struttura concessionaria (CONSAP), delegando alla struttura il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili del dissesto. Anche questo caso necessita della liquidazione coatta amministrativa.
- Con l'introduzione della rivalsa dello Stato si dovrebbero tacitare le obiezioni bilancistiche della ragioneria di Stato. I costi del trasferimento o dell'indennizzo non dovrebbero apparire nella colonna del meno.